IMPRENDITORIALI GIOVANILI MEDIANTE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E L'EROGAZIONE DI CARTE ILA – INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT

Art. 1 Oggetto e finalità dell'appalto.

Art. 2 Descrizione dei servizi richiesti e condizioni di espletamento delle attività.

Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore.

Art. 4 Risorse professionali per l'espletamento del servizio.

Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.

Art. 7 Durata del contratto.

Art. 8 Importo del contratto.

Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di validità.

Art. 13 Pagamenti dei corrispettivi.

Art. 14 Rimborso delle spese sostenute per la conversione delle carte ILA utilizzate.

Art. 15 Controlli sull'esecuzione del contratto.

Art. 16 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.

Art. 17 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 18 Subappalto.

Art. 19 Tutela dei lavoratori.

Art. 20 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 21 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.

Art. 22 Sicurezza.

Art. 23 Elezione di domicilio dell'appaltatore.

Art. 24 Proprietà dei prodotti, brevetti industriali e diritti d'autore.

Art. 25 Riservatezza e trattamento dati.

Art. 26 Garanzia definitiva

Art. 27 Obblighi assicurativi.

Art. 28 Penali.

Art. 29 Risoluzione del contratto.

Art. 30 Recesso.

Art. 31 Definizione delle controversie.
Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 33 Obblighi in materia di legalità
Art. 34 Spese contrattuali.
Art. 35 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.
Art. 36 Disposizioni anticorruzione.
Art. 37 Clausola finale.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di sostegno alle idee imprenditoriali giovanili mediante la prestazione di servizi di accompagnamento e l'erogazione di carte ILA – Individual learning account – previsti dal Programma Operativo (PO) della Provincia autonoma di Trento FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) periodo 2014-2020; i servizi richiesti si articolano in tre aree di intervento:
   a) servizi di base;
   b) servizi di accompagnamento specialistico;
   c) servizi di accompagnamento alla formazione specialistica mediante CARTE ILA.

Descrizione sintetica delle tre aree di attività:

AREA a): i servizi configurati come "DI BASE" sono configurati come interventi di **SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, PRESA IN CARICO E ASSESSMENT DEI POTENZIALI**. Le finalità di questo livello sono di carattere:
1. INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO INFORMATIVO: con percorsi generali, per target, per piccoli gruppi e individuali (in quest'ultimo caso della durata di circa 60 minuti procapite);
2. PRESA IN CARICO: con percorsi individuali di circa 2 ore procapite;
3. ASSESSMENT DEI POTENZIALI: con percorsi individuali di circa 8 ore procapite.

AREA b): i servizi denominati di ACCOMPAGNAMENTO SPECIALISTICO riguardano **BILANCIO DELLE COMPETENZE, COACHING, ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DEL UN BUSINESS PLAN.** Le finalità di questo livello sono:
1. ATTUAZIONE DI UN BILANCIO DELLE COMPETENZE: con percorsi della durata di 16 ore procapite;
2. ATTUAZIONE DI UN PERCORSO DI COACHING: con azioni individuali e a gruppo di durata pari a 15 ore procapite;
3. ACCOMPAGNAMENTO E COSTITUZIONE DI BUSINESS PLAN: con percorsi di durata indicativa pari a 80 ore procapite.

AREA c): servizi di ACCOMPAGNAMENTO ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CARTE ILA siano destinati alla **VALORIZZAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO** mediante l'utilizzo di strumenti che consentano al beneficiario di scegliere liberamente contenuti, durata, soggetto fornitore, tempi di fruizione dei servizi di cui trattasi. I servizi erogati direttamente riguardano:
1. ISTRUTTORIA delle DOMANDE PER CARTE ILA (le domande si prevede possano essere presentate a sportello ed erogate senza soluzione di continuità);

2. EROGAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRUIZIONE DI CARTE ILA: ciascuna carta ILA avrà un controvalore monetario pari a 5.000 € se prevedono l'acquisizione di soli servizi formativi in provincia di Trento, un controvalore monetario variabile dai 10.000 € ai 20.000 € se prevedono anche l'acquisizione di servizi formativi all'estero. I fornitori dei servizi, la natura di questi, le modalità ed i tempi per la loro acquisizione, saranno scelti liberamente da parte dei giovani titolari nell'ambito di CRITERI individuati dall'Amministrazione provinciale.

ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Il Programma Operativo (PO) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – FSE 2014/2020 della Provincia autonoma di Trento, adottato con Decisione della Commissione UE n. C(2014)9884 di data 17 dicembre 2014, nell'ambito della "Priorità d'investimento" 8i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale – prevede fra l'altro anche l'obiettivo specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani. Con il citato obiettivo specifico 8.i la Provincia si propone di "...attivare un'ampia gamma di misure che consentano di incrementare l'occupabilità e l'occupazione della componente giovanile del mercato del lavoro...dando da un lato continuità all'azione avviata, a partire da maggio 2014, sul territorio provinciale attraverso la Garanzia Giovani, dall'altro integrare e completare quanto si sta attuando con questo strumento a favore dei giovani trentini...".

In questo quadro di riferimento assumono rilievo i "Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)" (Azione 8.1.7). Il sostegno delle idee imprenditoriali e/o di lavoro autonomo dei giovani è poi previsto possa essere garantito intervenendo attraverso l'adozione di voucher e/o Carte ILA. Quindi "...un sistema di interventi, ..., che costituisce la risposta ai fabbisogni locali tenuto conto di quanto già offerto dal territorio per gestire e contrastare la fase contingente di forte e rapida acutizzazione di alcuni problemi connessi all'occupabilità e occupazione dei giovani nell'ambito della ... Garanzia Giovani attuata a valere sul PON "Iniziativa per l'Occupazione giovanile".

L'obiettivo così configurato risulta adeguatamente perseguibile attraverso l'attivazione di due linee di intervento, prefigurate già nell'ambito del citato Programma Operativo provinciale, strettamente interconnesse fra loro e raccordate con le operazioni complementari finanziate dal PO provinciale FESR.

- fornire ai giovani informazioni, supporto operativo, orientamento ad un sistema di servizi che garantisca loro un adeguato ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA ED ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI O DI LAVORO AUTONOMO;
- garantire ai giovani la concessione di CARTE ILA (Individual Learning Account), quali strumenti di finanziamento individuale per consentire loro di partecipare a percorsi di formazione e/o di specializzazione anche al di fuori dal territorio trentino per promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di loro nuove imprese. Con tale strumento s'intende accrescere, la cultura imprenditoriale e la capacità di creare nuove imprese/attività economiche quali liberi professionisti in attività di interesse collettivo con elevate potenzialità di sviluppo e ampie capacità di creare nuova occupazione nonchè ampliare e migliorare l'offerta di beni e

servizi alla persona e alla comunità, nonché le attività di sostegno di alcuni settori economici, quali il settore turistico, la green economy, lo sviluppo sostenibile.

Anche sulla base dei positivi risultati riscontrati nell'attuazione di precedenti esperienze, il sistema locale si ritiene particolarmente "sensibile" ad essere da un lato "fertilizzato" in termini di propensioni, attitudini e competenze allo sviluppo d'impresa a livello di tessuto operativo giovanile e dall'altro a valorizzare un sistema che faccia nascere "dal basso" (bottom up) delle idee di impresa, favorendo l'occupazione di giovani quali imprenditori (anche di sé stessi) e lo sviluppo di una imprenditorialità diffusa, soprattutto con caratteri SMART.

Gli obiettivi e i contenuti delle azioni che compongono il quadro d'insieme dei servizi configurati si collocano nell'ambito ed in coerenza con le strategie europee, nazionali e provinciali destinate alla promozione dell'occupabilità, dell'occupazione e dell' integrazione socio-professionale dei giovani.

Tali strategie trovano evidenza sia nella programmazione FSE/FESR provinciale, sia nella programmazione YEI e F SIE a livello nazionale.

In particolare, nel Programma di Sviluppo Provinciale per la XV legislatura, adottato con deliberazione della Giunta provinciale del 22 dicembre 2014 n. 2297, viene individuato quale obiettivo primario del Governo provinciale...quello di far ripartire il Trentino lungo un sentiero di crescita stabile, inclusivo e sostenibile, promuovendo l'avvio di un graduale processo di cambiamento verso un modello economico e sociale più equilibrato e dinamico che, forte delle specificità positive del sistema locale, permetta di affrontare meglio le sfide dell'economia globale.

Per avere successo, questo sforzo innovativo "...deve poter contare su risorse umane (comprendendo in esse imprenditori, dirigenti, addetti nel settore privato e nella pubblica amministrazione) fortemente qualificate e su competenze specializzate. Questo richiede interventi a livello pubblico e privato, in ragione anche del fatto che la forza lavoro che svolge attività molto qualificate è relativamente bassa, con quote di personale occupato in attività a più elevata qualificazione su livelli inferiori rispetto a altri Paesi europei...".

In tal senso deve essere riservata "...particolare attenzione alle politiche per i giovani, nei diversi ambiti di intervento, a partire dagli investimenti sul sistema educativo e dall'avvio del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, per proseguire con gli interventi per la formazione e la cittadinanza attiva, quali il Servizio civile universale provinciale...".

Ne emerge un quadro progettuale che si caratterizza per elevati profili di innovatività anche per una realtà, come quella provinciale, che da diversi anni promuove, con una molteplicità di strumenti e sostegni finanziari la nascita ed il consolidamento di imprese, soprattutto se di elevato impatto tecnologico ed occupazionale.

Il sistema provinciale degli interventi pubblici prevede infatti già una serie di dispositivi dedicati alla nascita e all'incubazione di impresa, lo stesso intervento del FESR 2014-2020 contribuisce al medesimo scopo.

Le innovazioni perseguite con l'insieme organico delle azioni promosse nell'ambito dell'azione 8.1.7 – FSE riguardano soprattutto i seguenti aspetti:

- si agisce sui PRESUPPOSTI (a monte) della nascita di impresa, sensibilizzando e formando i soggetti che possono costituire il "motore" dell'imprenditorialità cioè sul fattore umano e sulla dotazione di questo di abilità e competenze idonee;

- si agisce con un set POLIEDRICO di interventi PERSONALIZZABILE (dalla sensibilizzazione e fertilizzazione ad ampio spettro fino alla costituzione di competenze tecnico-manageriali dedicate);
- si opera RACCORDANDO le azioni che compongono l'intervento a quelle ordinarie già esistenti, valorizzandone e potenziandone l'efficacia potenziale;
- si interviene RISPETTANDO I TEMPI di maturazione delle diverse idee con azioni di accompagnamento SCELTE DIRETTAMENTE dai soggetti interessati;
- si cerca di FORNIRE UNA BASE ESSENZIALE DI CONSIGLIO nei confronti dei candidati all'azione imprenditoriale partendo da una analisi quanto più rigorosa possibile DEI POTENZIALI ATTITUDINALI INDIVIDUALI E DELLE STORIE DI VITA, DI STUDIO E PROFESSIONALI DEI SINGOLI INDIVIDUI ACCOMPAGNABILI;
- si evitano delle operazioni di generica diffusione di cultura imprenditoriale preferendo degli interventi di IMMERSIONE ed approfondimento MIRATO;
- l'utilizzo dello strumento formativo ILA consente di garantire ai beneficiari un "credito" che può essere impiegato in maniera, con tempi e finalità diverse in regione delle SPECIFICHE NECESSITA' PERCEPITE E DI VOLTA IN VOLTA INDIVIDUATE DAI BENEFICIARI;
- l'utilizzo dello strumento COACHING consente di valorizzare la disponibilità di CRESCITA ED "ALLENAMENTO" personalizzato e dedicato.

Tutto questo cercando di valorizzare delle metodologie di esecuzione e di approccio raccordate con le caratteristiche dell'utenza (target) e con gli obiettivi perseguiti.

A livello generale l'attuazione di tutte le azioni dovrà quindi seguire le indicazioni conseguenti a tre capisaldi essenziali di carattere metodologico:

- La PERSONALIZZAZIONE: ciascun partecipante ha attitudini, propensioni, storie di vita e di professione diverse e ha anche dei traguardi diversi; la risposta non può essere standardizzata ma deve essere raccordata alle caratteristiche specifiche dei fattori richiamati. Ne conseguono una varietà di percorsi diversi, CONDIVISI con i partecipanti.
- L'EMBEDDED: posto che gli obiettivi del programma non sono solo di alfabetizzazione e sensibilizzazione, i contenuti, gli strumenti e i tempi di esecuzione delle singole operazioni prediligono un forte "aggancio" con la realtà in divenire, dapprima rappresentata da una idea imprenditoriale poi da un piano di impresa da costruire.
- La COMPLEMENTARIETA' delle azioni progettuali rispetti all'insieme degli strumenti e delle opportunità che il sistema già offre (evitando duplicazioni e interferenze ma valorizzando invece sinergie e reciproche INTERCONNESSIONI).

Come già indicato nell'articolo precedente, l'appalto a cui il presente capitolato si riferisce configura e richiede lo svolgimento di tre aree di intervento (servizi):

a) servizi di base;
b) servizi di accompagnamento specialistico;
c) servizi di accompagnamento alla formazione specialistica mediante CARTE ILA.

L'articolazione e la durata dei servizi richiesti, oltre che dal presente articolo, è disciplinata dall'articolo 7) del presente capitolato; di seguito si precisano invece ulteriormente la numerosità degli utenti che si prevede di coinvolgere per ciascuna attività per la durata del contratto, e le caratteristiche che tali attività devono assumere.

La prima area di servizi riguarda gli interventi di **SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, PRESA IN CARICO E ASSESSMENT DEI POTENZIALI**. Le finalità dei servizi di questa area sono di carattere:

- INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO INFORMATIVO: si richiede di raggiungere con questo servizio almeno 250/300 giovani ogni anno;
- PRESA IN CARICO: si chiede che vengano "trattati" almeno 100 giovani ogni anno di operatività del contratto;
- ASSESSMENT DEI POTENZIALI: si chiede che il servizio coinvolga almeno 100 giovani per ogni anno di attività.

Le caratteristiche (finalità, contenuti, modalità e output) dei servizi indicati sono da ricercarsi nel "Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro" adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 17 aprile 2014, facendo in particolare riferimento a:

☐ per i servizi di informazione e di orientamento informativo all'attività codificata 1A di "Accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi";
☐ per i servizi di presa in carico all'attività codificata 2B di "Orientamento specialistico" ;
☐ per i servizi di assessment dei potenziali all'attività codificata 2Bb "Bilancio delle competenze" per le sole attività di "...investigazione finalizzata all'autovalutazione..." da attuare con delle modalità e mettendo a disposizione delle competenze adeguate.

Destinatari dei servizi descritti risulta l'intera platea dei giovani potenzialmente interessati.

Durante la realizzazione dei servizi ricompresi in questa area, la stazione appaltante:

- vigila sul corretto svolgimento delle operazioni del servizio eseguite da parte dell'appaltatore;
- monitora i risultati ottenuti;
- valuta i profili qualitativi acquisiti e dispone di eventuali correttivi destinati a migliorarne le performances;
- stabilisce eventuali target specifici a cui indirizzare, di volta in volta, i servizi generali individuati;
- eroga al gestore dei servizi i corrispettivi previsti per i servizi resi.

La **seconda area di servizi** riguarda le attività di **BILANCIO DELLE COMPETENZE, COACHING, ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI UN BUSINESS PLAN.** I servizi ricompresi in questa area possono anche essere resi contestualmente a quelli della terza area. Le finalità di questa area specifica sono:

- ATTUAZIONE DI UN BILANCIO DELLE COMPETENZE: che coinvolga almeno 70 giovani ogni anno;
- ATTUAZIONE DI UN PERCORSO DI COACHING: per almeno 60 giovani ogni anno;
- ACCOMPAGNAMENTO E COSTITUZIONE DI BUSINESS PLAN: per almeno 50 giovani ogni anno.

Le caratteristiche (finalità, contenuti, modalità e output) dei servizi indicati sono da ricercarsi nel "Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro" adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 17 aprile 2014, facendo in particolare riferimento a:

- ☐ per i servizi di bilancio delle competenze all'attività codificata 2Bb "Bilancio delle competenze";
- ☐ per i servizi di attuazione di un percorso di coaching all'attività codificata 2Ca "Coaching";
- ☐ per i servizi di accompagnamento e costituzione di business plan all'attività codificata 2D "Consulenza per l'avvio di attività autonoma", escluse tutte le attività pertinenti all'accompagnamento allo start up.

I destinatari di questa area di servizi sono solo i giovani che abbiano maturato una idea imprenditoriale e che abbiano formulato espressa richiesta di acquisizione dei servizi di cui trattasi.

Sarà compito dell'affidatario verificare che i beneficiari abbiano le caratteristiche e le potenzialità per valorizzare al massimo i risultati dei servizi offerti.

Il servizio di accompagnamento alla costituzione del business plan sarà inoltre riservato a coloro che siano in grado di produrre **un business plan credibile che ragionevolmente comprovi la sostenibilità dell'iniziativa nei 5 anni successivi l'avvio e consenta di attestare per il promotore o i promotori la percezione di un reddito minimo in grado di sostenerlo/i.**

Durante la realizzazione dei servizi ricompresi in questa area, la stazione appaltante:

- vigila sul corretto svolgimento delle operazioni del servizio eseguite da parte dell'appaltatore;
- monitora i risultati ottenuti;
- valuta i profili qualitativi acquisiti e dispone di eventuali correttivi destinati a migliorarne le performances;
- stabilisce eventuali target specifici a cui indirizzare, di volta in volta, i servizi generali individuati;
- eroga al gestore dei servizi i corrispettivi previsti per i servizi resi.

La terza area di servizi riguarda **L'EROGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI IN ITALIA E ALL'ESTERO MEDIANTE CARTE ILA.** Le finalità di questo livello sono:

- ISTRUTTORIA DOMANDE PER CARTE ILA: almeno per 80 richiedenti all'anno;
- EROGAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRUIZIONE DI CARTE ILA: per almeno 60 giovani all'anno.

I servizi della terza area potranno essere erogati parzialmente anche contestualmente ai servizi della seconda fase.

Si tratta di azioni svolte dall'appaltattore e destinate all'accompagnamento gestionale e amministrativo, in nome e per conto della stazione appaltante, delle operazioni da attuare mediante l'erogazione, la fruizione e la conversione in valore economico/monetario di CARTE ILA.

I servizi di cui alla presente Fase comprendono:
- raccolta delle richieste di erogazione di CARTE ILA formalizzate dai giovani interessati;
- istruttoria di ammissibilità delle domande (secondo i criteri stabiliti dalla stazione appaltante);
- concessione delle CARTE, di valore e finalità generali stabilite a seguito di istruttoria;
- acquisizione delle informazioni pertinenti all'utilizzo delle CARTE, mediante l'utilizzo di sistema informatizzato messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- controllo sul corretto utilizzo delle CARTE;
- monitoraggio qualitativo dei risultati che si stanno maturando mediante l'utilizzo delle CARTE in corso di gestione;
- acquisizione dei titoli di pagamento del controvalore o dei controvalori (se ad utilizzo multiplo) delle CARTE e dei "giustificativi" delle azioni e servizi pertinenti erogati;
- erogazione dei controvalori delle CARTE agli erogatori dei servizi pertinenti;
- richiesta alla stazione appaltante del rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di controvalori delle CARTE.

Durante questa fase, la stazione appaltante:
- vigila sul corretto svolgimento delle operazioni del servizio eseguite da parte dell'appaltatore;
- monitora i risultati ottenuti;
- valuta i profili qualitativi acquisiti e dispone di eventuali correttivi destinati a migliorarne le performances;
- dota il gestore delle CARTE di risorse a titolo di anticipazione al fine di garantirne una adeguata liquidità (a fronte di presentazione di idonea garanzia);
- "rimborsa" i pagamenti della CARTE correttamente eseguite.

Il risultato finale atteso dall'attuazione dell'intero quadro dei servizi descritto è quello di riuscire ad accompagnare la costruzione di almeno 20 business plan, sostenibili e razionalmente percorribili, per ogni anno di intervento.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Il soggetto Appaltatore nello svolgimento del servizio dovrà:
- partecipare, con cadenza trimestrale, alle riunioni di un Gruppo di Coordinamento delle attività, riferibili all'azione affidata in gestione, promosse presso la stazione appaltante. Tale *Gruppo di Coordinamento* sarà formato da rappresentanti dell'Amministrazione provinciale e dal coordinatore operativo del team. Su richiesta della stazione appaltante dovranno partecipare anche le altre figure professionali messe a disposizione dall'Appaltatore in base ai temi trattati e/o analizzati per ambito di competenza specifica;
- tener conto della possibilità di variazione/adeguamento dei contenuti delle azioni richieste, d'intesa con la stazione appaltante, in relazione all'emergere di nuove necessità o specifici bisogni da parte dell'utenza;
- garantire risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse attività e funzioni richieste;

- utilizzare tutti gli applicativi e/o dispositivi informatici secondo le norme di gestione e manutenzione del sistema informatico provinciale, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla stazione appaltante;
- realizzare parte delle prestazioni richieste presso strutture messe a disposizione della stazione appaltante ed in stretto coordinamento con le professionalità di quest'ultima;
- redigere trimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie azioni realizzate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento trimestrali di cui al successivo articolo 13;
- produrre con la medesima cadenza trimestrale delle richieste di rimborso degli oneri sostenuti per la rifusione del valore delle CARTE ILA di cui i beneficiari delle stesse hanno richiesto la conversione monetaria. Tali richieste dovranno essere corredate dalla rendicontazione delle spese medesime e dall'attestazione di regolarità e correttezza rilasciata dal appaltatore a seguito della verifica amministrativo-contabile operata sulla medesima documentazione. Le richieste di rimborso citate costituiscono la base per l'erogazione da parte della stazione appaltante dei rimborsi di cui al successivo Art.14;
- sottostare all'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovessero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta, secondo quanto disposto all'articolo 12 del presente capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si impegna inoltre a "rimborsare" il controvalore delle carte ILA portate allo sconto (conversione in controvalore monetario) da parte dei beneficiari delle stesse, per gli importi riconosciuti correttamente e regolarmente sostenuti. Il valore di tali rimborsi troverà ristoro in pagamenti da parte della stazione appaltante con cadenza trimestrale. Ovviamente il valore di tali pagamenti non concorre alla determinazione della base d'appalto della procedura a cui il presente capitolato si riferisce.

L'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dalla stazione appaltante sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'Appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.

L'Appaltatore, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dalla stazione appaltante.

Solo se autorizzato, l'Appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione della stazione appaltante, in riferimento alle prestazioni che sarà tenuto a eseguire presso le strutture della medesima, nonché in riferimento alla sola documentazione non in suo possesso e pertinente allo svolgimento del servizio.

I professionisti impiegati dall'Appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che essi svolgono.

Su istanza della stazione appaltante, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dalla stazione appaltante allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore almeno analogo rispetto a quello sostituito.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia un Consorzio, la stazione appaltante in ogni momento potrà richiedere all'Appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 28.

L'Appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.

Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dal comma 1 dell'articolo 5, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il personale occupato dall'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento almeno per le operazioni eseguite presso le sedi dell'Amministrazione provinciale.

ART. 4 RISORSE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento dei servizi richiesti nel presente Capitolato l'Appaltatore dovrà servirsi di personale qualificato, in particolare sarà richiesta la disponibilità di un numero di risorse professionali per **Figura Professionale** che saranno poi impegnate nelle tre aree di servizi.
Nello specifico si richiede di mettere a disposizione complessivamente 11 risorse professionali (numerosità standard non modificabile), suddivise per area e tipologia o aggregazione di tipologie di servizio per un totale di complessive 2.677 giornate/uomo sui tre anni di contratto, come riportato nella seguente tabella:

Num.	FIGURA PROFESSIONALE
1	Coordinatore generale di progetto (unico): esperienza professionale non inferiore a 15 anni in attività di direzione e/o coordinamento di azioni progettuali complesse a finanziamento dei fondi strutturali europei, riguardanti la formazione o il supporto allo sviluppo di imprenditorialità.

5	Esperti Senior: esperienza professionale non inferiore a 3 anni in supporto e accompagnamento allo sviluppo di business plan o azioni strettamente funzionali allo stesso a favore di disoccupati o inoccupati.
2	Esperti Senior: esperienza professionale non inferiore a 5 anni in azioni di bilancio delle competenze (o valutazione dei potenziali) e coaching.

1	Esperto Senior: esperienza professionale almeno di 10 anni nella valutazione di politiche formative o attive del lavoro a cofinanziamento FSE.
1	Esperto Senior: esperienza almeno di 5 anni nel monitoraggio e nella gestione amministrativa di azioni a cofinanziamento europeo anche mediante l'utilizzo di strumenti quali voucher o carte ILA.
1	Esperto Senior: esperienza almeno di 5 anni nella gestione di azioni di informazione e orientamento di azioni a finanziamento europeo.

Prima area di servizi: SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, PRESA IN CARICO E ASSESSMENT DEI POTENZIALI.

Con riferimento alle sole attività professionali richieste per la prima area del presente Capitolato (indicativamente stimate in 573 giornate/uomo nei tre anni di contratto) i costi vanno commisurati in giornate uomo di sette ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE	GIORNATE UOMO ANNUE COMPLESSIVE nei 3 anni
Coordinamento generale – 1 figura	20
Esperto Senior in azioni di informazione e orientamento – 1 figura	155
Esperto Senior per valutazione dei potenziali – 1 figura	343
Esperto Senior per monitoraggio e amministrazione - 1 figura	40
Esperto Senior per valutazione - 1 figura	15
TOTALE	**573**

Seconda area di servizi: BILANCIO DELLE COMPETENZE, COACHING, ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI UN BUSINESS PLAN.

Con riferimento alle sole attività professionali richieste per la seconda area del presente Capitolato (indicativamente stimate in 1.798 giornate/uomo nei tre anni di contratto) i costi vanno commisurati in giornate uomo di sette ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE	GIORNATE UOMO ANNUE COMPLESSIVE nei 3 anni
Coordinamento generale – 1 figura	20
Esperto Senior in bilancio delle competenze e in azioni di coaching – 1 figura	866
Esperto Senior per costruzione business plan e azioni coerenti – 2 figure	857
Esperto Senior per monitoraggio e gestione amministrativa– 1 figura	40
Esperto Senior in valutazione valutazione – 1 figura	15
TOTALE	**1.798**

Terza area di servizi: L'EROGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI IN ITALIA E ALL'ESTERO MEDIANTE CARTE ILA.

Con riferimento alle sole attività professionali richieste per la seconda area del presente Capitolato (indicativamente stimate in 307 giornate/uomo nei tre anni di contratto) i costi vanno commisurati in giornate uomo di sette ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/uomo) secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella:

FIGURA PROFESSIONALE FIGURE MINIME RICHIESTE	GIORNATE UOMO ANNUE COMPLESSIVE nei 3 anni
Coordinamento generale – 1 figura	20
Esperto Senior in azioni amministrazione, monitoraggio, istruttoria ed erogazione/controllo carte ILA – 1 figura	272
Esperto Senior in azioni di valutazione – 1 figura	15
TOTALE	**307**

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, in via principale da:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*", come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle*

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico – Amministrativo Speciale d'Appalto e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché, per quanto applicabili, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e nel D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., recante: "Regolamento di attuazione delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23";
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   - ❑ il presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
   - ❑ l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio rispetto alla data della stipula, e avrà durata sino al 31 dicembre del 2019.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegna anticipata del Servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'Appaltatore.

3. A scadenza del periodo citato, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto potrà essere **rinnovato al soggetto Appaltatore per ulteriori 24 mesi (ventiquattro), alle medesime condizioni del precedente,** previa formale comunicazione debitamente notificata all'Appaltatore, almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.

4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
   In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto, si intende offerto dall'Appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

I costi riferiti alla sicurezza, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 3bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che esclude la necessità della redazione di un DUVRI in ragione della natura dei servizi oggetto delle prestazioni, sono stimati pari ad Euro 0,00 (zero).

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento della stazione appaltante controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di consegna del servizio e avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero redige apposito verbale di consegna anticipata del servizio. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 12 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI.

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per ciascuna Area di servizi, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, come segue:
   - ❑ una o più quote che, cumulativamente, determinano un importo pari al 85% del finanziamento complessivo annuale, sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività svolte;
   - ❑ il saldo del restante 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.
2. I pagamenti saranno effettuati previo accertamento di conformità da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
3. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione

appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dall somme dovute al subappaltatore inadempiente.

7. L'importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di accertate minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.
8. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 13, avrà luogo alla scadenza di ogni trimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante.
9. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
10. La stazione appaltante emette il certificato di pagamento e quindi procede alla corresponsione della rata di saldo per le prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 14 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONVERSIONE DELLE CARTE ILA UTILIZZATE.

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento (a titolo di rimborso spese sostenute) degli importi di cui l'appaltatore si è fatto carico ogni trimestre per convertire in valore monetario (ristoro) gli oneri sostenuti dai beneficiari utilizzando le carte ILA di cui sono risultati assegnatari.
2. I rimborsi di cui al precedente comma 1 non costituiscono corrispettivo, sono fuori dal campo applicativo IVA (difetto del requisito oggettivo) e non concorrono alla determinazione della base d'appalto.
2. I rimborsi sono erogati dalla stazione appaltante a fronte della presentazione, da parte dell'appaltatore di:
   a) rendiconti trimestrali documentati delle spese a titolo di pagamento di servizi formativi effettuati dai titolari di carte ILA sostenuti nel trimestre precedente;
   b) attestazione di regolarità e correttezza sia della documentazione presentata dai beneficiari per il rimborso sia della correttezza seguita dai medesimi nell'utilizzo dello strumento carte ILA;
   c) relazione sulle operazioni formative di cui beneficiari hanno usufruito.
3. Le modalità di erogazione, gestione, utilizzo e rimborso delle carte ILA saranno definiti con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione provinciale.
5. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione dei rimborsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'erogazione dei rimborsi dovrà corrispondere alle quote del servizio di anticipazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la richiesta e le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento dei rimborsi, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "*non conformità*" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 16 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 18 SUBAPPALTO.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. In particolare, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13 o della richiesta di rimborso di cui all'art. 14.
4. L'Appaltatore si obbliga, nei confronti della stazione appaltante, alla trasparenza dei subappalti e dei subcontratti in particolare:
   a. l'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni o servizi, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e/o subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza;
   b. ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e/o subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e/o subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e/o subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate;
   c. l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'subcontraente, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 19 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

ART. 20 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 21 IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'Appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'Appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato all'Amministrazione. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di

riunione ove, tra l'altro, l'Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato – elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 22 SICUREZZA

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a: collaborare con le strutture della stazione appaltante preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
   comunicare alla stazione appaltante, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ART. 23 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 24 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni,

tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Appaltatore, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.
5. La Provincia si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alla medesima Provincia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

ART. 25 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
   Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplicaficativo e non esaustivo:
   a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
   b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
   c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
   d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in

relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e ss. mm., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

5. L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di **5 (cinque) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.
8. L'appaltatore dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.
9. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 26 GARANZIA DEFINITVA.

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
   a) la garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016;
   b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
   c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a smplice richiesta scritta della stazione appaltante;
   d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile;
   e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
   f) che il Foro competente in caso di controversi fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
   g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

   Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

2. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare a utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A

tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), f), e g) sopra elencate.

ART. 27 OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del Contratto di affidamento di servizi stipulato secondo il presente capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia della stazione appaltante, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 28 PENALI.

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo. Per ritardo s'intende il mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con la stazione appaltante per la realizzazione delle singole attività, l'Amministrazione provvederà a mettere formalmente in mora, tramite comunicazione inviata via PEC, l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine non inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale adempiere all'obbligazione. Scaduto tale termine la stazione appaltante potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo e fino al raggiungimento del 10% dell'importo netto contrattuale fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell'Appaltatore e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dall'appaltatore, in riferimento ai propri obblighi di cui all'articolo 3, la Provincia potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale sino ad un valore pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola Area di Servizio e per ogni violazione riscontrata.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. L'Amministrazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'Appaltatore. L'Appaltatore deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli

inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell'Appaltatore, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino al valore massimo di cui ai precedenti commi, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a causa dell'inadempimento stesso.
La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui al precedente art. 26, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i presupposti di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrono nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;
   c. subappalto non autorizzato;
   d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'articolo 17 del presente capitolato;
   e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
   f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'articolo 15, comma 3, del presente capitolato;
   g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 3, del presente capitolato;
   h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
   i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
   l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga autorizzatoria documentata da parte della stazione appaltante;
   m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
   o. nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore diano luogo all'applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore netto dei servizi annuali, nel corso di 12 (dodici) mesi e, in ogni caso, secondo quanto già previsto all'articolo 28;

p. per la mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia, ai sensi del precedente art. 26;
q. nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell'Appaltatore, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell'Appaltatore riguardante la Provincia autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
r. negli altri casi di cui agli articoli 15 e 36 del presente capitolato.

2. I casi sopra elencati saranno contestati all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della garanzia definitiva riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese effettuate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
5. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la stazione appaltante, per gravi e ripetute inadempienze dell'Appaltatore nei confronti della Provincia medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

ART. 30 RECESSO.

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 32 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:

   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

   a) L'impresa (....) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Dipartimento Sviluppo economico e lavoro della Provincia autonoma di Trento, identificato con il codice CIG (689379184B) e codici CUP (C61H16000160001 e C61H16000170001), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.;

   b) L'impresa (....) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) si impegna a dare immediata comunicazione al Dipartimento Sviluppo economico e lavoro della Provincia autonoma di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

   c) L'impresa (....) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto al Dipartimento Sviluppo economico e lavoro della Provincia autonoma di Trento."

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. La stazione appaltante verificherà i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontrerà la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto con il subappaltatore.
5. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal servizio appaltato. L'Appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante **deve avvenire entro 7 giorni (sette)** dall'accensione dei conti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto delle commesse pubbliche in relazione al servizio appaltato.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG ed i codici unici di progetto CUP.

ART. 33 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al *Dipartimento Sviluppo economico e lavoro* della Provincia Autonoma di Trento (stazione appaltante) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale

che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 34 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

ART. 35 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 36 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante*") e visibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento (stazione appaltante), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 CLAUSOLA FINALE.

1. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Provincia non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
2. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le

Parti; in caso di contrasti le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

3. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.